

Allegato "B" al n. 6224 di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

“ASILO INFANTILE DI CARITA' MILENA E DONATO GREPPI – E.T.S.”

Via G. Marconi, 36 - 20004 Arluno

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 27/10/2022

PREMESSA – ORIGINI ED EVOLUZIONE

L'Ente è sorto nel 1884 con la denominazione “Istituzione Asilo Infantile di Carità di Arluno”, “per iniziativa comunale e per opera di privati oblatori” nonché l'apporto economico e il patrocinio morale del Sacerdote Giuseppe Sartorelli.

L'istituzione è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 23 maggio 1895, e assoggettata alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, con personalità giuridica pubblica quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza (IPAB)

Grazie ai contributi dei sigg. Milena e Donato Greppi e della Parrocchia di Arluno fu possibile realizzare un moderno fabbricato per sostituire le precedenti obsolete strutture.

Il nuovo edificio di Via Marconi, al civico n. 36, sorto sull'area donata dall'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù, con sede a Roma e delegazione ad Arluno, venne inaugurato il 17 settembre 1957.

Nel 1978 l'Ente è stato compreso fra le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai Comuni in quanto svolgono in modo prevalente attività inerenti la sfera educativa -religiosa ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 616/1977, il cui elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1978, n. 115 (posizione a pagina n. 8885).

L'Ente è stato poi depubblicizzato con delibera della Giunta Regionale n. 13043 del 17 maggio 1996; con il succitato provvedimento di depubblicizzazione, all'Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, quale Associazione riconosciuta, ai sensi del Libro I, Titolo II del Codice Civile, con denominazione “Asilo Infantile di Carità Milena e Donato Greppi”. L'Ente è stato quindi iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 897 in data 07 aprile 2001.

La scuola dell'infanzia gestita dall' “Asilo Infantile di Carità Milena e Donato Greppi” ha acquisito la parità scolastica con provvedimento del 28 febbraio 2001, D.M. n. 488, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000.

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. Il presente Statuto è adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in “Asilo Infantile di Carità Milena e Donato Greppi – E.T.S.”, mantenendo la configurazione di Associazione riconosciuta.
2. L’Ente assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L’Associazione ha sede sociale in Arluno via G. Marconi n.36 e ha durata illimitata.

Art. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L’Associazione riconosciuta “Asilo Infantile di Carità Milena e Donato Greppi – E.T.S.”, ispirandosi ai principi della religione cristiana, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, provvedendo alla educazione ed istruzione, morale e culturale dei bambini e delle bambine di età compresa tra gli zero e sei anni, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in particolare in relazione ai seguenti ambiti:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l’organizzazione e gestione di una scuola dell’infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi, quali a titolo esemplificativo pre e post scuola, laboratori didattici, sezioni primavera, ecc. (**art. 5 lettera d del D.lgs 117/2017**).
 - b) interventi e servizi socioeducativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni, quali a titolo esemplificativo asili nido, centri prima infanzia, centri ricreativi estivi, attività di assistenza educativa scolastica a sostegno ad alunni disabili o con bisogni educativi speciali, ecc., contribuendo, unitamente allo svolgimento della scuola dell’infanzia, allo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini e bambine di età compresa tra gli zero e i sei anni, ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 65, nonché interventi a sostegno della genitorialità e dei compiti educativi delle famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti, o che intendono frequentare, la scuola e i servizi socioeducativi dell’Ente (**art. 5, lett. a e d del D.lgs 117/2017**)
 - c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall’Ente (**art. 5 lettera i del D.lgs 117/2017**).

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (**art. 5 lettera l del D.lgs 117/2017**).

e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (**art. 5 lettera u del D.lgs 117/2017**)]¹

2. L'Ente può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

3. L'Ente può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 3 – ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Ente può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge e decreti attuativi.

2. L'Ente può esercitare anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – PROPOSTA EDUCATIVA E REGOLE DI AMMISSIONE

1. La scuola e i servizi socioeducativi, alla luce dell'ispirazione cristiana che connota l'identità dell'Ente, si fondano su una proposta educativa integrale del bambino, nel rispetto della sua unicità e in collaborazione con la famiglia, primo soggetto responsabile del compito educativo.

2. Apposito regolamento interno stabilisce le norme su modalità e requisiti di ammissione e frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi, tenendo conto che sono accolti bambini di entrambi i sessi, con espresso divieto di ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento e

nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini disabili, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

Art. 5 – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. L'Ente svolge l'attività didattica ed educativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), e in particolare la scuola dell'infanzia, in modo autonomo e in regime di parità scolastica, partecipando, ai sensi della Legge n. 62/2000, al Sistema Nazionale di Istruzione, con i conseguenti rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, compreso il sistema delle convenzioni per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

2. Nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) l'Ente può partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'art. 55 Codice del Terzo Settore, sottoscrivendo le relative convenzioni, a bandi per cofinanziamento di progetti, nonché, per i servizi socioeducativi previsti quali unità d'offerta sociale, ottenere dopo l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e relative convenzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di settore.

3. Gli atti e le convenzioni dei procedimenti di cui ai commi precedenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni provvedimento di autorizzazione e di accreditamento nonché di convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Ente

Art. 6 – PERSONALE E COLLABORATORI RETRIBUITI

1. L'Ente per lo svolgimento della propria attività può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, salvo in tal ultimo caso il rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalla legge per il personale docente delle scuole paritarie.

2. I rapporti tra l'Ente ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Ente.

3. I lavoratori dipendenti dell'Ente hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

4. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro l'Ente ne dà atto nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione allegata al bilancio d'esercizi.

Art. 7 - VOLONTARI

1. L'Ente, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore, nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalla legge per l'eventuale utilizzo di volontari nell'attività di insegnamento nella scuola paritaria.
2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Ente.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata o autocertificate alle condizioni consentite dalla legge, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
6. L'Ente se si avvale di volontari, siano essi occasionali o non, provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato.

Art. 8 - PATRIMONIO E RISORSE

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni immobili e mobili di proprietà, conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo Stato patrimoniale in data 30/09/2022.
Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
2. Le entrate di gestione sono costituite:
 - a) dalle quote associative da corrispondersi all'atto della iscrizione e, a seguire, annualmente, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) dalle quote di compartecipazione ai costi o corrispettivi specifici (rette, tariffe, ecc.) derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui al precedente art. 2;
 - c) corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
 - d) contributi e apporti erogati dalle Amministrazioni pubbliche alle scuole paritarie
 - e) contributi riconosciuti dalle Amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento, convenzionamento o co-progettazione;

- f) ogni altro contributo concesso da enti pubblici o privati;
- g) erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinate a patrimonio;
- h) proventi da attività di raccolta fondi e da sponsorizzazioni nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa attuativa;
- i) da proventi che derivino da sponsorizzazioni di iniziative e da servizi di qualsiasi natura, resi a terzi;
- j) da ogni altro provento non espressamente destinato all'incremento del patrimonio, nei limiti derivanti dalla natura di ente del terzo settore non commerciale.

3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate riserve ai fondatori, agli associati, a lavoratori e collaboratori, a amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali utili e avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività statutaria di interesse generale nel perseguimento delle finalità istituzionali di solidarietà sociale dell'Ente,

Art. 9 – ASSOCIATI

1. Possono acquisire la qualifica di Associati le persone fisiche o gli enti che, condividendo identità ideale e finalità dell'Ente, presentano domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione e versano la quota annuale di ammontare definito dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può chiedere entro sessanta giorni dalla sua comunicazione che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

L'ammissione ad associato avviene senza discriminazioni di alcuna natura e senza limitazioni poste con riferimento alle condizioni economiche.

2. Sono associati:

- a. ordinari, coloro che versano la quota associativa annuale di importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione;
- b. sostenitori, coloro che decidono di versare una quota associativa annuale di più alto importo rispetto a quella ordinaria, determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati ordinari e sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri ai sensi dello Statuto.

3. È istituito un elenco dei benefattori, ossia persone o enti che hanno disposto donazioni o erogazioni

liberali. Essi possono divenire associati ordinari o sostenitori con le procedure previste dal comma 1, applicandosi ad essi i medesimi diritti e i doveri degli associati.

Art. 10 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati hanno diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Ente, nei modi determinati dagli organi dell'Ente stesso.

In particolare gli Associati hanno diritto:

- a partecipare alla vita associativa dell'Ente nei modi determinati dagli organi statutari;
- ad esprimere il proprio voto in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- a concorrere alle cariche sociali;
- a essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;
- a prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Tutti gli Associati hanno l'obbligo di:

- tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Ente o contraria ai suoi scopi e interessi e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività.
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e di osservare tutta la normativa associativa.
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti, non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di Associato si perde per morte, per recesso, per decadenza o esclusione, e, nel caso di enti, per scioglimento o estinzione

2. L'Associato può sempre recedere comunicando la sua dichiarazione scritta agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Coloro che recedono non possono chiedere il rimborso delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

3. Decadono dalla qualità di Associati coloro che, senza giustificato motivo, non provvedono al pagamento della quota annuale nel termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, previo sollecito a versarle entro quindici giorni, con possibilità di regolarizzazione alla data di fissazione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'interessato.

4. L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato l'associato interessato, nel caso in cui l'associato contravvenga agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione. L'Associato escluso può presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, ricorso all'Assemblea degli Associati, la quale decide deliberazione adottata con voto segreto.

Art. 12 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo e il revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina

Art. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso personale recapitato per posta, email, fax, contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della convocazione e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti senza diritto di voto. Ai fini della trasmissione della convocazione via email, gli associati devono comunicare il relativo indirizzo di posta elettronica, autorizzandone l'utilizzo.

3. L'avviso dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; tale termine è anticipato a dieci giorni nel caso in cui l'Assemblea debba procedere alla nomina di uno o più consiglieri. Le candidature a Consigliere devono essere presentate almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

4. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo degli Associati o con strumenti telematici che consentano l'immediata ricezione.

5. All'Assemblea possono intervenire tutti gli Associati, in regola col versamento della quota associativa. Il diritto al voto ed la eleggibilità a Consigliere spetta ad ogni singolo Associato che risulti iscritto da tre mesi nel libro degli Associati.

6. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

7. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da altro Associato. Ogni Associato non può avere più di 3 (tre) deleghe

8. I benefattori che non siano anche associati sono invitati all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 14 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega.

2. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti in Assemblea in proprio o per delega.

5. Per la modifica dello Statuto è necessaria la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno il 50% degli Associati in proprio o per delega e il voto della metà più uno dei presenti.

6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per le deliberazioni concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

7. Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, in particolare in merito alla:

- a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi associativi;
- b) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo;
- c) responsabilità dei componenti degli organi associativi, promuovendo anche azioni di responsabilità nei loro confronti;

- d) ricorsi degli associati esclusi o dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) approvazione del bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;
- f) approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo;
- g) approvazione del bilancio sociale, quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo;
- h) approvazione dei regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei lavori assembleari;
- i) partecipazione /o affiliazione a reti associative e organizzazioni di categoria nonché alla realizzazione di forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l) delibera delle modifiche statutarie, della trasformazione, della fusione o della scissione e dello scioglimento dell'Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre.

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sette (7) membri eletti dall'Assemblea degli associati, di cui 2 (due) scelti tra una rosa di almeno tre candidati proposta dal Comune di Arluno e 1 (uno) scelto tra una rosa di almeno due candidati proposta dalla Parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo di Arluno.
2. Tutti i consiglieri rimangono in carica 5 (cinque) anni dalla data della seduta di insediamento del nuovo Consiglio e possono essere rieletti.
- 3 I Consiglieri esercitano la loro funzione in modo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio.
4. In deroga al comma precedente può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA, CONFLITTO DI INTERESSI

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

5. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, viene sostituito dall'Assemblea con le medesime modalità di elezione di cui all'art. 16. Se cessano dalla carica più della metà del Consiglio di Amministrazione, il consiglio si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri.

Nel caso in cui le dimissioni, la decadenza, la cessazione dalla carica riguardi membri di nomina comunale o parrocchiale, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione per la sua sostituzione.

I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, ad esclusione di quelli che il presente Statuto riserva alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

2. In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

a) elegge il Presidente e il Vice Presidente nel suo seno, nella sua prima seduta;

b) fatte salve le competenze dell'Assemblea, delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della Scuola dell'infanzia e dei servizi educativi e socioeducativi connessi, nonché il regolamento di nomina e funzionamento degli organi collegiali della scuola;

c) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro e conferisce incarichi di lavoro autonomo o consulenza;

- d) nomina il Segretario, il direttore scolastico, ove si ritenga di prevederlo, il coordinatore didattico, gli insegnanti della scuola nonché i coordinatori dei servizi socioeducativi;
- e) delibera l'istituzione di nuove sezioni ed eventuali nuovi gradi di scuola nonché l'avvio di servizi e interventi socioeducativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto;
- f) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;
- g) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- h) ferma restando la gestione autonoma della scuola, delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socioeducativi;
- i) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora ritenuto opportuno;
- j) predispone il programma di attività annuale da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- k) delibera l'importo delle quote associative;
- l) delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91bis, c. 1, D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, e del D.M. n. 200/2012 e disposizioni attuative;
- m) delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento lavori;
- n) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- o) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, comma 2 del Decreto legislativo n. 207/2001, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del consiglio stesso;
- p) delibera l'ammissione di nuovi associati nonché in merito all'esclusione o alla declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui all'art. 12 dello Statuto
- q) propone all'Assemblea degli Associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi
- r) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione, ad esclusione degli atti riservati all'Assemblea degli Associati;

Art. 19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nonché ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da almeno due dei componenti il Consiglio stesso.
 2. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, per posta, fax o e-mail, all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai Consiglieri.
 3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.
 4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 13, comma 6, dello Statuto.
 5. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 18, lett. o).
 6. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.
 7. Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.
 8. Le riunioni del Consiglio sono presiedute da Presidente in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.
 9. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.
 10. Di ogni riunione verrà redatto il relativo verbale. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva, salvo urgenza nel qual caso si chiederà la sua sottoscrizione a tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.
- Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Art. 20 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza di insediamento è presieduto dal consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
2. Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano.

3. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, le relative funzioni verranno esercitate dal Vice Presidente in attesa che il Consiglio, appositamente convocato dal Consigliere più anziano, entro 15 giorni dalla presa d'atto delle dimissioni da parte del Consiglio.

4. Se alle dimissioni dalla carica di Presidente si accompagnano anche le dimissioni dalla carica di consigliere, il Consiglio di amministrazione è convocato per la nomina del nuovo Presidente con le modalità di cui al comma precedente dopo l'avvenuta sostituzione con il nuovo consigliere ai sensi dell'art. 17, comma 5.

Art. 21 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione in sede di sua nomina.

3. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, la quale previamente stabilisce se costituirlo in forma monocratica o collegiale.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 dello Statuto;
- attesta che il bilancio sociale, ove si debba adottare, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo esercita altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ove adottate, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Ente, con delibera dell'Assemblea degli associati, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti o affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti, e in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - SEGRETARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, nel proprio seno o all'esterno. Egli assiste alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente.
2. Il Segretario supporta il Consiglio nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili e per attività di carattere amministrativo e normativo. Tale carica può essere remunerata.
3. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Art. 24 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'Assemblea dei Soci la nomina di Presidenti "ad honorem", qualora si verifichi il caso di persone particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione.
2. Tale carica è esclusivamente onorifica, gratuita e non rappresentativa.

Art. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio in conformità alla legge e alle disposizioni ministeriali in materia, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa ove i ricavi, rendite e proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00

euro o a diverso limite che sarà posto dalla legge. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati nei termini di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

5. L'Ente, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro la data di cui al precedente comma 4 e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere comunque alla sua redazione.

Art. 26 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Ente ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, da vidimare e tenere ai sensi del D.M. 6 ottobre 2021.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario di cui all'art. 21 che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri dell'organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo stesso.

3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta presentata al Presidente.

Art. 27 – ESTINZIONE DELL'ENTE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Ente, con conseguente sua estinzione, e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento ed estinzione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza di tre quarti dei componenti, stabilendosi che tale patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità e ispirazione ideale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 de D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
3. Ove l'Assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà e devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art, 9, comma 1, del Codice del Terzo Settore.
4. In caso di cancellazione dell'Ente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per carenza dei requisiti necessari alla permanenza in detto registro, l'Ente può decidere di continuare ad operare ai sensi del codice civile, previamente devolvendo, ai sensi dell'art. 50 del Codice del Terzo Settore, il proprio patrimonio limitatamente all'incremento realizzato negli esercizi in cui l'Ente è stato iscritto nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, procedendosi ai sensi del precedente comma 2 e dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 28 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.

F.to: Angelo COLOMBO

Marco SORMANI Notaio

Allegato "B" al n. 6224 di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

“ASILO INFANTILE DI CARITA' MILENA E DONATO GREPPI – E.T.S.”

Via G. Marconi, 36 - 20004 Arluno

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 27/10/2022

PREMESSA – ORIGINI ED EVOLUZIONE

L'Ente è sorto nel 1884 con la denominazione “Istituzione Asilo Infantile di Carità di Arluno”, “per iniziativa comunale e per opera di privati oblatori” nonché l'apporto economico e il patrocinio morale del Sacerdote Giuseppe Sartorelli.

L'istituzione è stata eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 23 maggio 1895, e assoggettata alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, con personalità giuridica pubblica quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza (IPAB)

Grazie ai contributi dei sigg. Milena e Donato Greppi e della Parrocchia di Arluno fu possibile realizzare un moderno fabbricato per sostituire le precedenti obsolete strutture.

Il nuovo edificio di Via Marconi, al civico n. 36, sorto sull'area donata dall'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù, con sede a Roma e delegazione ad Arluno, venne inaugurato il 17 settembre 1957.

Nel 1978 l'Ente è stato compreso fra le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai Comuni in quanto svolgono in modo prevalente attività inerenti la sfera educativa -religiosa ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 616/1977, il cui elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1978, n. 115 (posizione a pagina n. 8885).

L'Ente è stato poi depubblicizzato con delibera della Giunta Regionale n. 13043 del 17 maggio 1996; con il succitato provvedimento di depubblicizzazione, all'Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, quale Associazione riconosciuta, ai sensi del Libro I, Titolo II del Codice Civile, con denominazione “Asilo Infantile di Carità Milena e Donato Greppi”. L'Ente è stato quindi iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 897 in data 07 aprile 2001.

La scuola dell'infanzia gestita dall' “Asilo Infantile di Carità Milena e Donato Greppi” ha acquisito la parità scolastica con provvedimento del 28 febbraio 2001, D.M. n. 488, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000.

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. Il presente Statuto è adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in “Asilo Infantile di Carità Milena e Donato Greppi – E.T.S.”, mantenendo la configurazione di Associazione riconosciuta.
2. L’Ente assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L’Associazione ha sede sociale in Arluno via G. Marconi n.36 e ha durata illimitata.

Art. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L’Associazione riconosciuta “Asilo Infantile di Carità Milena e Donato Greppi – E.T.S.”, ispirandosi ai principi della religione cristiana, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, provvedendo alla educazione ed istruzione, morale e culturale dei bambini e delle bambine di età compresa tra gli zero e sei anni, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in particolare in relazione ai seguenti ambiti:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare, attraverso l’organizzazione e gestione di una scuola dell’infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi, quali a titolo esemplificativo pre e post scuola, laboratori didattici, sezioni primavera, ecc. (**art. 5 lettera d del D.lgs 117/2017**).
 - b) interventi e servizi socioeducativi in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni, quali a titolo esemplificativo asili nido, centri prima infanzia, centri ricreativi estivi, attività di assistenza educativa scolastica a sostegno ad alunni disabili o con bisogni educativi speciali, ecc., contribuendo, unitamente allo svolgimento della scuola dell’infanzia, allo sviluppo del sistema integrato di educazione e di istruzione per bambini e bambine di età compresa tra gli zero e i sei anni, ai sensi del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 65, nonché interventi a sostegno della genitorialità e dei compiti educativi delle famiglie delle bambine e dei bambini frequentanti, o che intendono frequentare, la scuola e i servizi socioeducativi dell’Ente (**art. 5, lett. a e d del D.lgs 117/2017**)
 - c) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall’Ente (**art. 5 lettera i del D.lgs 117/2017**).

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (**art. 5 lettera l del D.lgs 117/2017**).

e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socioeducativi. L'entità delle provvidenze e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (**art. 5 lettera u del D.lgs 117/2017**)]¹

2. L'Ente può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

3. L'Ente può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 3 – ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'Ente può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge e decreti attuativi.

2. L'Ente può esercitare anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – PROPOSTA EDUCATIVA E REGOLE DI AMMISSIONE

1. La scuola e i servizi socioeducativi, alla luce dell'ispirazione cristiana che connota l'identità dell'Ente, si fondano su una proposta educativa integrale del bambino, nel rispetto della sua unicità e in collaborazione con la famiglia, primo soggetto responsabile del compito educativo.

2. Apposito regolamento interno stabilisce le norme su modalità e requisiti di ammissione e frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi, tenendo conto che sono accolti bambini di entrambi i sessi, con espresso divieto di ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento e

nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini disabili, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

Art. 5 – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. L'Ente svolge l'attività didattica ed educativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), e in particolare la scuola dell'infanzia, in modo autonomo e in regime di parità scolastica, partecipando, ai sensi della Legge n. 62/2000, al Sistema Nazionale di Istruzione, con i conseguenti rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, compreso il sistema delle convenzioni per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

2. Nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) l'Ente può partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'art. 55 Codice del Terzo Settore, sottoscrivendo le relative convenzioni, a bandi per cofinanziamento di progetti, nonché, per i servizi socioeducativi previsti quali unità d'offerta sociale, ottenere dopo l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e relative convenzioni previste dalla normativa nazionale e regionale di settore.

3. Gli atti e le convenzioni dei procedimenti di cui ai commi precedenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni provvedimento di autorizzazione e di accreditamento nonché di convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Ente

Art. 6 – PERSONALE E COLLABORATORI RETRIBUITI

1. L'Ente per lo svolgimento della propria attività può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, salvo in tal ultimo caso il rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalla legge per il personale docente delle scuole paritarie.

2. I rapporti tra l'Ente ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Ente.

3. I lavoratori dipendenti dell'Ente hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

4. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro l'Ente ne dà atto nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione allegata al bilancio d'esercizi.

Art. 7 - VOLONTARI

1. L'Ente, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore, nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalla legge per l'eventuale utilizzo di volontari nell'attività di insegnamento nella scuola paritaria.
2. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Ente.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata o autocertificate alle condizioni consentite dalla legge, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
6. L'Ente se si avvale di volontari, siano essi occasionali o non, provvede ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato.

Art. 8 - PATRIMONIO E RISORSE

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni immobili e mobili di proprietà, conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo Stato patrimoniale in data 30/09/2022.
Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
2. Le entrate di gestione sono costituite:
 - a) dalle quote associative da corrispondersi all'atto della iscrizione e, a seguire, annualmente, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) dalle quote di compartecipazione ai costi o corrispettivi specifici (rette, tariffe, ecc.) derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui al precedente art. 2;
 - c) corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
 - d) contributi e apporti erogati dalle Amministrazioni pubbliche alle scuole paritarie
 - e) contributi riconosciuti dalle Amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento, convenzionamento o co-progettazione;

- f) ogni altro contributo concesso da enti pubblici o privati;
- g) erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinate a patrimonio;
- h) proventi da attività di raccolta fondi e da sponsorizzazioni nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa attuativa;
- i) da proventi che derivino da sponsorizzazioni di iniziative e da servizi di qualsiasi natura, resi a terzi;
- j) da ogni altro provento non espressamente destinato all'incremento del patrimonio, nei limiti derivanti dalla natura di ente del terzo settore non commerciale.

3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate riserve ai fondatori, agli associati, a lavoratori e collaboratori, a amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali utili e avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività statutaria di interesse generale nel perseguimento delle finalità istituzionali di solidarietà sociale dell'Ente,

Art. 9 – ASSOCIATI

1. Possono acquisire la qualifica di Associati le persone fisiche o gli enti che, condividendo identità ideale e finalità dell'Ente, presentano domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione e versano la quota annuale di ammontare definito dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione e motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Avverso la decisione di rigetto dell'ammissione l'interessato può chiedere entro sessanta giorni dalla sua comunicazione che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

L'ammissione ad associato avviene senza discriminazioni di alcuna natura e senza limitazioni poste con riferimento alle condizioni economiche.

2. Sono associati:

- a. ordinari, coloro che versano la quota associativa annuale di importo corrispondente a quello che sarà, di anno in anno, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione;
- b. sostenitori, coloro che decidono di versare una quota associativa annuale di più alto importo rispetto a quella ordinaria, determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati ordinari e sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri ai sensi dello Statuto.

3. È istituito un elenco dei benefattori, ossia persone o enti che hanno disposto donazioni o erogazioni

liberali. Essi possono divenire associati ordinari o sostenitori con le procedure previste dal comma 1, applicandosi ad essi i medesimi diritti e i doveri degli associati.

Art. 10 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati hanno diritto di concorrere alla formazione e alla realizzazione degli scopi dell'Ente, nei modi determinati dagli organi dell'Ente stesso.

In particolare gli Associati hanno diritto:

- a partecipare alla vita associativa dell'Ente nei modi determinati dagli organi statutari;
- ad esprimere il proprio voto in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- a concorrere alle cariche sociali;
- a essere informati sulle attività dell'Ente e controllarne l'andamento;
- a prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Tutti gli Associati hanno l'obbligo di:

- tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Ente o contraria ai suoi scopi e interessi e che non crei pregiudizi all'Ente stesso o alla sua attività.
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli Organi sociali competenti e di osservare tutta la normativa associativa.
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti, non è trasferibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualità di Associato si perde per morte, per recesso, per decadenza o esclusione, e, nel caso di enti, per scioglimento o estinzione

2. L'Associato può sempre recedere comunicando la sua dichiarazione scritta agli amministratori e ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Coloro che recedono non possono chiedere il rimborso delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

3. Decadono dalla qualità di Associati coloro che, senza giustificato motivo, non provvedono al pagamento della quota annuale nel termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, previo sollecito a versarle entro quindici giorni, con possibilità di regolarizzazione alla data di fissazione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio. La decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'interessato.

4. L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato l'associato interessato, nel caso in cui l'associato contravvenga agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione. L'Associato escluso può presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esclusione, ricorso all'Assemblea degli Associati, la quale decide deliberazione adottata con voto segreto.

Art. 12 - ORGANI ASSOCIATIVI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo e il revisore legale, ove ricorrano le condizioni di legge per la loro nomina

Art. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso personale recapitato per posta, email, fax, contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della convocazione e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti senza diritto di voto. Ai fini della trasmissione della convocazione via email, gli associati devono comunicare il relativo indirizzo di posta elettronica, autorizzandone l'utilizzo.

3. L'avviso dovrà essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; tale termine è anticipato a dieci giorni nel caso in cui l'Assemblea debba procedere alla nomina di uno o più consiglieri. Le candidature a Consigliere devono essere presentate almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

4. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo degli Associati o con strumenti telematici che consentano l'immediata ricezione.

5. All'Assemblea possono intervenire tutti gli Associati, in regola col versamento della quota associativa. Il diritto al voto ed la eleggibilità a Consigliere spetta ad ogni singolo Associato che risulti iscritto da tre mesi nel libro degli Associati.

6. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

7. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da altro Associato. Ogni Associato non può avere più di 3 (tre) deleghe

8. I benefattori che non siano anche associati sono invitati all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 14 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega.

2. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti in Assemblea in proprio o per delega.

5. Per la modifica dello Statuto è necessaria la presenza, anche in seconda convocazione, di almeno il 50% degli Associati in proprio o per delega e il voto della metà più uno dei presenti.

6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché per le deliberazioni concernenti la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

7. Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, in particolare in merito alla:

- a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi associativi;
- b) nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni di legge, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, funzione che può essere affidata anche all'Organo di controllo;
- c) responsabilità dei componenti degli organi associativi, promuovendo anche azioni di responsabilità nei loro confronti;

- d) ricorsi degli associati esclusi o dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione;
- e) approvazione del bilancio d'esercizio secondo le disposizioni della vigente normativa in materia;
- f) approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo;
- g) approvazione del bilancio sociale, quando obbligatorio, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti o quando si ritiene comunque opportuno adottarlo;
- h) approvazione dei regolamenti generali dell'Associazione, compreso quello dei lavori assembleari;
- i) partecipazione /o affiliazione a reti associative e organizzazioni di categoria nonché alla realizzazione di forme di collaborazione con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- l) delibera delle modifiche statutarie, della trasformazione, della fusione o della scissione e dello scioglimento dell'Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su quelli che il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre.

Art. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da sette (7) membri eletti dall'Assemblea degli associati, di cui 2 (due) scelti tra una rosa di almeno tre candidati proposta dal Comune di Arluno e 1 (uno) scelto tra una rosa di almeno due candidati proposta dalla Parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo di Arluno.
2. Tutti i consiglieri rimangono in carica 5 (cinque) anni dalla data della seduta di insediamento del nuovo Consiglio e possono essere rieletti.
- 3 I Consiglieri esercitano la loro funzione in modo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio.
4. In deroga al comma precedente può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Art. 17 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA, CONFLITTO DI INTERESSI

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità dei suoi componenti. Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del consigliere interessato.

2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, alla data della comunicazione di queste. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.

4 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

5. Il consigliere dichiarato decaduto, dimessosi o cessato dalla carica per qualsiasi altra causa, è sostituito dal primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, viene sostituito dall'Assemblea con le medesime modalità di elezione di cui all'art. 16. Se cessano dalla carica più della metà del Consiglio di Amministrazione, il consiglio si scioglie e il Presidente convoca l'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri.

Nel caso in cui le dimissioni, la decadenza, la cessazione dalla carica riguardi membri di nomina comunale o parrocchiale, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto a cui competeva la designazione per la sua sostituzione.

I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, ad esclusione di quelli che il presente Statuto riserva alla competenza dell'Assemblea degli Associati.

2. In particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

a) elegge il Presidente e il Vice Presidente nel suo seno, nella sua prima seduta;

b) fatte salve le competenze dell'Assemblea, delibera i regolamenti relativi al personale, al funzionamento della Scuola dell'infanzia e dei servizi educativi e socioeducativi connessi, nonché il regolamento di nomina e funzionamento degli organi collegiali della scuola;

c) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dalle norme vigenti che regolano il rapporto di lavoro e conferisce incarichi di lavoro autonomo o consulenza;

- d) nomina il Segretario, il direttore scolastico, ove si ritenga di prevederlo, il coordinatore didattico, gli insegnanti della scuola nonché i coordinatori dei servizi socioeducativi;
- e) delibera l'istituzione di nuove sezioni ed eventuali nuovi gradi di scuola nonché l'avvio di servizi e interventi socioeducativi e sociali e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto;
- f) individua le attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto, aventi natura secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti di legge, nonché attività di raccolta fondi;
- g) delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- h) ferma restando la gestione autonoma della scuola, delibera di partecipare a forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore in linea con gli scopi del presente statuto per lo svolgimento dei servizi socioeducativi;
- i) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, nonché il bilancio sociale qualora obbligatorio a seguito del superamento dei limiti di cui all'art. 14, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora ritenuto opportuno;
- j) predispone il programma di attività annuale da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- k) delibera l'importo delle quote associative;
- l) delibera l'importo delle rette di frequenza della scuola e dei servizi socioeducativi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 79 del Codice del Terzo Settore e dell'art. 91bis, c. 1, D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, e del D.M. n. 200/2012 e disposizioni attuative;
- m) delibera sui contratti di locazione, forniture e somministrazioni, affidamento lavori;
- n) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, nonché sull'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- o) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, comma 2 del Decreto legislativo n. 207/2001, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti in carica del consiglio stesso;
- p) delibera l'ammissione di nuovi associati nonché in merito all'esclusione o alla declaratoria di decadenza degli associati, nei casi e con le modalità di cui all'art. 12 dello Statuto
- q) propone all'Assemblea degli Associati la costituzione e/o l'appartenenza a reti associative, organizzazioni di categoria, forme di collaborazione, anche associative, con altri enti gestori di scuole paritarie e servizi socioeducativi
- r) adempie a tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli atti che interessano l'Associazione, ad esclusione degli atti riservati all'Assemblea degli Associati;

Art. 19 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nonché ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da almeno due dei componenti il Consiglio stesso.
 2. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, per posta, fax o e-mail, all'indirizzo di posta elettronica comunicato dai Consiglieri.
 3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.
 4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano svolte per teleconferenza o videoconferenza, alle condizioni e con le modalità previste per l'Assemblea dall'art. 13, comma 6, dello Statuto.
 5. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 18, lett. o).
 6. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.
 7. Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.
 8. Le riunioni del Consiglio sono presiedute da Presidente in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.
 9. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.
 10. Di ogni riunione verrà redatto il relativo verbale. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva, salvo urgenza nel qual caso si chiederà la sua sottoscrizione a tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione.
- Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Art. 20 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza di insediamento è presieduto dal consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
2. Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano.

3. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, le relative funzioni verranno esercitate dal Vice Presidente in attesa che il Consiglio, appositamente convocato dal Consigliere più anziano, entro 15 giorni dalla presa d'atto delle dimissioni da parte del Consiglio.

4. Se alle dimissioni dalla carica di Presidente si accompagnano anche le dimissioni dalla carica di consigliere, il Consiglio di amministrazione è convocato per la nomina del nuovo Presidente con le modalità di cui al comma precedente dopo l'avvenuta sostituzione con il nuovo consigliere ai sensi dell'art. 17, comma 5.

Art. 21 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente Statuto. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea degli associati e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione in sede di sua nomina.

3. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, la quale previamente stabilisce se costituirlo in forma monocratica o collegiale.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 dello Statuto;
- attesta che il bilancio sociale, ove si debba adottare, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo esercita altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ove adottate, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Ente, con delibera dell'Assemblea degli associati, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti o affidare all'Organo di controllo la revisione legale dei conti, e in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 23 - SEGRETARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, nel proprio seno o all'esterno. Egli assiste alle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente.
2. Il Segretario supporta il Consiglio nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili e per attività di carattere amministrativo e normativo. Tale carica può essere remunerata.
3. Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

Art. 24 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'Assemblea dei Soci la nomina di Presidenti "ad honorem", qualora si verifichi il caso di persone particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione.
2. Tale carica è esclusivamente onorifica, gratuita e non rappresentativa.

Art. 25 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio in conformità alla legge e alle disposizioni ministeriali in materia, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa ove i ricavi, rendite e proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00

euro o a diverso limite che sarà posto dalla legge. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati nei termini di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

4. Il bilancio d'esercizio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

5. L'Ente, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro la data di cui al precedente comma 4 e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di amministrazione può deliberare di provvedere comunque alla sua redazione.

Art. 26 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'Ente ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, da vidimare e tenere ai sensi del D.M. 6 ottobre 2021.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, demandando i relativi compiti al Segretario di cui all'art. 21 che opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso; i libri dell'organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo stesso.

3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta presentata al Presidente.

Art. 27 – ESTINZIONE DELL'ENTE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Ente, con conseguente sua estinzione, e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento ed estinzione, la devoluzione del patrimonio verrà deliberata dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza di tre quarti dei componenti, stabilendosi che tale patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità e ispirazione ideale, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 de D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
3. Ove l'Assemblea degli Associati non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà e devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art, 9, comma 1, del Codice del Terzo Settore.
4. In caso di cancellazione dell'Ente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per carenza dei requisiti necessari alla permanenza in detto registro, l'Ente può decidere di continuare ad operare ai sensi del codice civile, previamente devolvendo, ai sensi dell'art. 50 del Codice del Terzo Settore, il proprio patrimonio limitatamente all'incremento realizzato negli esercizi in cui l'Ente è stato iscritto nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, procedendosi ai sensi del precedente comma 2 e dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 28 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del codice civile in materia di persone giuridiche private.

F.to: Angelo COLOMBO

Marco SORMANI Notaio